

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 6 agosto 2025, n. 204

Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto agrovoltaico da realizzarsi nel Comune di Brindisi, di potenza nominale prevista pari a 28,454 MWp, nonché delle relative opere e infrastrutture connesse.

Proponente: GUARINI S.r.l., sede legale al Viale Amedeo Duca D'Aosta n. 51, 39100 Bolzano, C.F./P. Iva 03033760210.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica, ing. Francesco Corvace, su istruttoria del funzionario arch. Anna De Lauro.

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari

- al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11;
 - D.L. 2 marzo 2024, n. 19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con Legge 29 aprile 2024, n. 56;
 - Il DM 21 giugno 2024. “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”;

ATTESO CHE

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili”;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

- Con D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui“ nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”.
 - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 10 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- Con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incombenti in capo ai proponenti di FER;
- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997, “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”, la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili.
- il D.L. n. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024 il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Il decreto, in attuazione dell'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, mira a favorire la diffusione degli impianti FER attraverso una razionalizzazione e un riordino

delle procedure, in linea con le direttive europee. Per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà di applicazione della normativa sopraggiunta;

- con D.G.R. 7 luglio 2025, n. 933 si è provveduto alla approvazione delle "Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione e stoccaggio di energia elettrica da fonte rinnovabile".

RILEVATO CHE

- La **Guarini S.r.l.** (da ora "Società proponente"), con nota acquisita al prot. n. 106727 del 29/02/2024, trasmetteva a questa Sezione istanza telematica di Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, sito nel comune di Brindisi, di potenza nominale prevista pari a 28,454 MWp, nonché delle opere e infrastrutture connesse.
- Con nota del 31/07/2021, la Società proponente aveva trasmesso al Ministero della Transizione Ecologica, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (da ora "MASE"), istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento Unico in materia Ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al medesimo progetto. Nell'ambito della stessa istanza il proponente richiedeva al Ministero anche l'acquisizione dei seguenti titoli:
 - Autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'articolo 104 del D.Lgs.152/2006;
 - Autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.
- La Società proponente, a seguito di acquisizione di giudizio positivo sulla compatibilità ambientale da parte della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE (REGISTRO DECRETI.R.0000093.28-03-2024), con nota prot. n. 175250 del 09/04/2024, richiedeva alla Sezione scrivente l'avvio del procedimento.
- Nello specifico nel suddetto Provvedimento Direttoriale veniva decretato quanto segue: "...È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di un nuovo impianto agrovoltaiico, denominato "Guarini", della potenza di 28,454 MW, unito alle opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, da realizzarsi nel Comune di Brindisi, in località C.da Vaccaro, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, nonché parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 ZSC IT9140004 Bosco I Lucci, ZSC IT9140009 Foce Canale Giancola, ZSC/ZPS IT9140008 Torre Guaceto e ZSC/ZPS IT9140003 Stagni e Saline di Punta della Contessa, a seguito della Valutazione approfondita al livello II (Valutazione Appropriata). Si ritiene il Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo compatibile dal punto di vista ambientale, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nelle condizioni ambientali relative agli aspetti progettuali...omissis...Articolo 2 - Condizioni ambientali della Commissione PNRR-PNIEC. 1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC, n. 153 del 28 aprile 2023. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere..."
- Pertanto questa Sezione, a seguito di verifica formale della documentazione trasmessa da codesto proponente sul portale "Sistema Puglia", con nota prot. n. 263988 del 03/06/2024, chiedeva integrazione della documentazione rilevata carente e contestualmente comunicava l'avvio del procedimento convocando la prima seduta di Conferenza di Servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., alla data al 02/07/2024. Nella stessa nota la Sezione chiedeva al Comune di Brindisi, quale autorità delegata ex L.R. 20/2009, di esprimersi d'ufficio e su impulso di quest'amministrazione procedente ai fini AU, in ordine ai soli profili di accertamento di compatibilità paesaggistica (ex art.91 delle NTA del PPTR).
- Con nota prot. n. 293164 del 13/06/2024, in riferimento al titolo paesaggistico, la Società proponente comunicava alla Sezione scrivente quanto segue: "...non si ritiene necessario convocare l'autorità

regionale competente in materia paesaggistica per l'indetta conferenza di servizi poiché l'autorizzazione paesaggistica sarà acquisita direttamente all'interno del Provvedimento Unico in materia Ambientale avviato con il MASE ..."; successivamente, con nota prot. n. 296232 del 14/06/2024, la Società proponente comunicava l'avvenuta integrazione su Sistema Puglia della documentazione richiesta nella nota di convocazione della Conferenza di Servizi.

- Questa Sezione, preso atto di quanto comunicato dalla Società proponente in relazione al titolo paesaggistico, con nota prot. n. 330742 del 01/07/2024, comunicava al proponente ed agli enti coinvolti il rinvio della Conferenza di Servizi alla data del 29/07/2024 al fine di attendere l'arrivo del suddetto titolo paesaggistico e invitando gli enti, sino a quel momento non ancora espressisi, a definire i propri pareri.
- Nel corso della Conferenza tenutasi in data 29/07/2024, di cui al verbale trasmesso con nota prot. n. 403945 del 08/08/2024, la Società proponente ed il funzionario convenivano sulla necessità di aggiornare i lavori della seduta solo a seguito dell'ottenimento dell'esito finale del Provvedimento Unico in materia Ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; su questo presupposto si definiva una possibile data per la successiva seduta di Conferenza alla data del 26/09/2024 e veniva fissato il termine per il deposito delle integrazioni entro e non oltre l'11/09/2024.
- In seguito, con nota acquisita al prot. n. 417289 del 27/08/2024, la Sezione scrivente riceveva formale comunicazione da parte del MASE recante la convocazione della Conferenza di Servizi finalizzata alle determinazioni conclusive del Provvedimento Unico in materia Ambientale, stabilita alla data del 17/09/2024.
- La Sezione scrivente dunque comunicava, con nota prot. n. 0426974 del 03/09/2024, il differimento della seconda seduta di Conferenza di Servizi all'emissione delle determinazioni relative al Provvedimento Unico in materia Ambientale (art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) dichiarando interrotti i termini del procedimento di AU fino al momento in cui sarebbe stato possibile procedere con la detta convocazione.
- La Società proponente, con nota prot. n. 439985 dell'11/09/2024, comunicava a questa Sezione scrivente di aver depositato la documentazione richiesta in sede di prima seduta di conferenza tenutasi alla data del 29/07/2024.
- Successivamente il Settore Paesaggio e Demanio Costiero del Comune di Brindisi, in quanto ufficio competente ai fini paesaggistici, con nota prot. n. 102640 del 09/10/2024, acquisita al prot. n. 491946 di pari data, rilasciava il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica n°48/2024, recante esito positivo con prescrizioni.
- In seguito la Società proponente, con nota prot. n. 0564983 del 15/11/2024, comunicava alla scrivente Sezione regionale l'ottenimento dell'atteso Provvedimento Unico in materia Ambientale (ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e chiedeva pertanto la riattivazione del procedimento di AU.
- Con il suddetto Provvedimento (MASE.VA REGISTRO DECRETI.R.0000381.12-11-2024) la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del competente Ministero aveva decretato quanto segue: "...È determinata la conclusione della Conferenza di Servizi, ex art. 14-ter della legge 7 agosto 1991 n. 241 e ss.mm.ii., che costituisce il Provvedimento Unico in materia Ambientale, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 152/2006, relativo al progetto di un nuovo impianto agrovoltaitco, denominato "Guarini", della potenza di 28,45 MW, unito alle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Brindisi, in località C.da Vaccaro. Il predetto provvedimento unico comprende il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al decreto direttoriale n. 93 del 28 marzo 2024, di esito positivo, subordinato al rispetto delle condizioni in esso riportate, nonché i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal soggetto proponente: 1) autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'articolo 104 del D.Lgs. 152/2006, subordinata al rispetto delle condizioni riportate nella nota della Provincia di Brindisi acquisita al prot. 167472/ MASE del 16 settembre 2004; 2) autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004...".
- La Sezione scrivente pertanto, con nota prot. n. 589617 del 28/11/2024, convocava la seconda riunione

di Conferenza dei Servizi in modalità sincrona da remoto fissandone la data al 17/12/2024.

- La seduta di conferenza si teneva regolarmente alla detta data del 17/12/2024 e, non rilevando motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica relativa al progetto di cui trattasi, questa Sezione si riservava di comunicare la fine dei lavori di Conferenza dei Servizi con apposita nota istruttoria finale, a valle dell'acquisizione di quanto ancora carente (di cui al verbale trasmesso con nota prot. n. 8596 del 09/01/2025), con esplicito riferimento alla definizione di un accordo sulle misure di compensazione da riconoscere al Comune di Brindisi (ex D.M. 10/09/2010 ed L.R. 28/2022).
- In seguito la Società proponente integrava, sul portale istituzionale "Sistema Puglia" alla data del 17/02/2025, il pervenuto nulla osta ENAC (ENAC-APB- 16/12/2024-0185372-P) e successivamente la stessa, con nota acquisita al ns. prot. n. 90526 del 19/02/2025, trasmetteva alla Sezione scrivente gli esiti delle interlocuzioni avvenute con il Comune di Brindisi per l'individuazione delle misure di compensazione (ex D.M. 10/09/2010 ed L.R. 28/2022) relative al progetto in oggetto.
- Pertanto la Sezione scrivente, con nota prot. n. 125452 del 10/03/2025, comunicava la conclusione positiva della Conferenza di Servizi, con riguardo alla procedibilità ai fini del conseguimento del titolo AU; contestualmente questa Sezione invitava la Società proponente al perfezionamento della documentazione necessaria ai fini dell'avvio delle procedure espropriative.
- Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:
 - Questa Sezione, con nota prot. n. 168944 del 01/04/2025, invitava la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, a voler fornire il proprio contributo istruttorio al fine di provvedere alle incombenze inerenti la *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, attesa la chiusura con segno positivo della Conferenza di Servizi in data 10/03/2025 precisando che in assenza di riscontro e di rilievi ostativi in tempi congrui alla conclusione del procedimento, che si riferivano indicativamente in 10 giorni a far data dalla stessa nota, lo scrivente ufficio avrebbe provveduto comunque sulla scorta dei pareri già in atti.
 - Il Servizio Gestione Opere Pubbliche, con nota prot. n. 173697 del 02/04/2025, richiamava la nota circolare prot. AOO_064-20742 del 16/11/2023, comunicando di attenersi a *"Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale"*.
 - La Sezione scrivente, con nota prot. 175427 del 03/04/2025, invitava il Comune di Brindisi a pubblicare presso il proprio albo pretorio la *"comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità"*; contestualmente la Sezione scrivente invitava la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, di cui uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso idem che trattasi.
 - Il Comune di Brindisi, con nota prot. n. 61274 del 05/05/2025, acquisita al prot. n. 233401 di pari data, trasmetteva relata di avvenuta pubblicazione (dal 03/04/2025 al 03/05/2025) dell'Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo e che durante il periodo di pubblicazione non erano pervenute osservazioni.
 - La Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 236601 del 06/05/2025, trasmetteva i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali e decorsi 30 giorni non intervenivano osservazioni.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 348868 del 25/06/2025, comunicava la conclusione dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'impianto in oggetto, all'esito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi.
- La Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 371302 del 03/07/2025, comunicava il cambio del legale rappresentante della Società e allegava a tale comunicazione copia della visura camerale e della dichiarazione relativa ai Requisiti soggettivi previsti per gli imprenditori commerciali aggiornate.

- Con riferimento alle misure di compensazione (ex D.M. 10/09/2010 ed L.R. 28/2022) relative al progetto in oggetto la Società proponente depositava nella “Sezione Progetto Definitivo” della piattaforma istituzionale “Sistema Puglia” il documento riepilogativo “AU_SAHPV5_SAHPV5_RiscontroFinaleRegionePunto_12” (rif. nota di accompagnamento prot. n. 398578 del 15/07/2025). In particolare:
 - Il Comune di Brindisi, con nota prot. n. 36663 del 18/03/2025, in coerenza con la Delibera di Giunta Municipale n.76 del 13/03/2025, chiedeva alla Società proponente di indicare ai fini della definizione dell’oggetto della convenzione: “*1) la quantificazione del 2% dell’investimento, ai sensi del D.L. n. 70/2011 e calcolato sulla base delle asseverazioni da parte di società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939 n.1966 con autorizzazione ministeriale, per il rilascio dell’Asseverazione di piani economico-finanziari [...] ; 2) quantificazione del 3% dei proventi, ai sensi del DM 2010, calcolato sulla base delle curve di prezzo Baringa (società indipendente di caratura internazionale) e con tasso di interesse al 4.45% come disposto dal DM 20 settembre 2024; 3) quantificazione in ettari della superficie da rinaturalizzare, se richiesto dalla Commissione Tecnica VIA, con opere da concordare e da computare all’interno delle opere compensative ai sensi del DM 2010.”;*
 - la Società proponente, con PEC del 24/03/2025, riscontrava puntualmente le suddette richieste rappresentando al Comune di Brindisi i relativi importi e la quantificazione della superficie che dovrà essere oggetto della rinaturalizzazione prevista in ottemperanza a quanto prescritto nelle condizioni ambientali relative alla VIA (di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC n. 153 del 28 aprile 2023);
 - successivamente il Comune di Brindisi, con nota prot. n. 46159 del 10/04/2025, trasmetteva indicazione delle specifiche aree di proprietà comunale eleggibili come oggetto della rinaturalizzazione;
 - in ultimo la Società proponente, con PEC del 11/06/2025, indicava al Comune di Brindisi le specifiche particelle tra quelle da esso proposte.

PRESO ATTO delle note e dei pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi di seguito riportati in stralcio:

Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione del Patrimonio, prot. n. 266514 del 04/06/2024:

“Ricorre il caso di cui alla nota prot. AOO_108/3175 del 17/02/2021” in cui: “... Si comunica, dunque, di escludere la scrivente Sezione dal coinvolgimento nei procedimenti in oggetto, in quanto anche nel caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali, questa Sezione non è tenuta a rilasciare in tale procedimento alcun parere. Mentre il rilascio di eventuale concessione per l’uso dei beni ovvero il consenso per l’instaurazione di un diritto di attraversamento segue le modalità disciplinate dalla legge regionale n. 27/1995 e dal R.R. n. 23/2011 “regolamento per l’uso dei beni immobili regionali”. Solo in caso di interessamento di beni di proprietà regionale, il proponente potrà produrre specifica istanza, contenente l’esatta individuazione catastale del bene regionale, che dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo pec: serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it.”.

Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 285115 del 11/06/2024:

“... si evidenzia che il cavodotto MT, interferisce con elementi del reticolo idrografico della Carta idrogeomorfologica della Regione Puglia (approvata con Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 48 del 30/11/2009 e recepita con D.G.R. della Puglia n. 176 del 16/02/2015). I predetti reticolli attraversati risultano in gestione al Consorzio di Bonifica centro sud Puglia (Arneo) territorialmente competente...omissis...Non sussistendo competenze specifiche di questo Servizio, pertanto, si suggerisce di coinvolgere il ridetto Consorzio di Bonifica, quale Autorità amministrativa competente in materia di polizia idraulica per le aste idrografiche in gestione, ai sensi della L.R. n. 4/2012...”.

– Puglia Basilicata e Molise, prot. n. 33390 del 13/06/2024:

“...si partecipa che a far data dal 28/04/2024 entrano in vigore gli aggiornamenti apportati dal d.lgs. 48/24 al codice delle comunicazioni elettroniche d.lgs. 259/03. Il novellato art. 56, prevede la sola dichiarazione asseverata dei soggetti interessati, da cui risulti la presenza o l'assenza di interferenze, in ordine alla costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica o delle tubazioni metalliche sotterrate a qualunque uso destinate da inviare prima dei lavori ai competenti Ispettorati Territoriali di questo dicastero.”.

Nota riscontrata dalla Società proponente con nota acquisita al prot. n. 439985 del 11/09/2024 in cui dichiarava:

“...che sia per il cavidotto MT che quello AT ha redatto l'asseverazione ai sensi dell'art. 56 come richiesto correlata con la relativa documentazione, il tutto è stato trasmesso all'ente richiedente tramite pec in data 11/07/2024, la presente documentazione è prodotta in questa sede con denominazione “asseverazione MIMIT MT-AT” ed identificata con il codice elaborato “AU SAHWPV5_DocumentazioneSpecialistica_49.pdf.”...”

Acquedotto Pugliese S.p.a., prot. n. 40485 del 13/06/2024:

“...si comunica che le aree interessate dagli interventi previsti in progetto, non interferiscono in alcun modo con opere acquedottistiche gestite da Acquedotto Pugliese S.p.A.. Premesso quanto sopra, questa Società pertanto, per quanto di propria competenza, rilascia il proprio nulla-osta di massima alla realizzazione delle opere di che trattasi.”

Snam Rete Gas S.p.a., prot. n. 239 del 18/06/2024:

“... è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società. Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.”

Provincia di Brindisi, Area 4 – Ambiente e Mobilità, Settore Ambiente, prot. n. 19961 del 19/06/2024:

“Considerato che: 1.le opere di connessione, per un tratto di significativa estensione, ricadono nell'oasi di protezione faunistico venatoria così come individuata dal Piano Faunistico Venatorio approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 798 del 22/05/2018; in dette oasi di protezione è vietato ogni atto che rechi grave turbamento alla fauna selvatica quale la realizzazione di dette opere di connessione costituisce; 2.il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale; di contro risulta necessario tutelare l'integrità dei valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato; 3.detto impianto costituisce di fatto una trasformazione non finalizzata all'attività agricola, con strutture, recinzioni, cabine, pali e sistemi antintrusione che snaturano l'area interessata, trasformandola di fatto da area agricola naturale ad area infrastrutturata, contribuendo a consumare e precludere la fruizione di questi territori rurali della Campagna Brindisina; 4. l'impianto in questione è a tutti gli effetti un impianto fotovoltaico a cui sono stati apportati minimi aggiustamenti per far sì che lo stesso possa essere definito impianto agrofotovoltaico; 5. mentre la progettazione dell'impianto fotovoltaico è stata sviluppata in modo particolareggiato nei diversi aspetti strutturali, la descrizione delle attività agricole contiene solo indicazioni per come giustificare tale attività con quella di produzione di energia elettrica; 6. la società proponente attiva nel settore delle energie rinnovabili non ha dimostrato il possesso di alcuna concreta esperienza/attività in campo agricolo; 7. la zona ove è ubicata l'area d'intervento

è interessata da numerose proposte di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, incluso agrovoltai; la realizzazione dell'impianto in questione, contribuirebbe a determinare impatti negativi paesaggistici e ambientali oltre che lo stravolgimento di un estesa porzione del territorio provinciale facendola divenire di fatto un'area produttiva di dimensioni colossali.

Tanto premesso si fa presente che le misure di mitigazione e compensazione previste dal proponente non sono sufficienti a mitigare e compensare gli impatti ambientali. Per tutto quanto sopra considerato in ragione dei summenzionati impatti negativi questa Provincia, esprime parere non favorevole alla realizzazione ed esercizio dell'impianto in questione.”

Controdeduzioni della Società proponente riportate nel verbale della prima seduta di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 29/07/2024, di cui al verbale trasmesso con nota prot. n. 403945 del 08/08/2024:

“...la Società riferisce di ritenere inopportune le considerazioni dell'Ente poiché tutte relative a tematiche ambientali e storico-culturali già affrontate dal MASE in sede di Valutazione di Impatto Ambientale; la Società ritiene che lo stesso MASE abbia già ritenuto di superare le stesse argomentazioni esprimendo “giudizio positivo sulla compatibilità ambientale” nell'ambito del Provvedimento Unico in materia Ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i relativo al medesimo progetto (Decreto Direttoriale prot. n. 93 del 28/03/2024)...”

Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., prot. RFI-VDO- DOIT.BA\A0011\P\2024\0003250:

“... Dall'esame degli elaborati prodotti dalla Proponente, si è potuto riscontrare l'interferenza del realizzando cavidotto in MT da 30 KV con aree di proprietà di R.F.I. In particolar modo si è riscontrato un attraversamento interrato del realizzando cavidotto, mediante tecnica “No-Dig” teleguidata, sulla linea ferroviaria Taranto – Brindisi, tratta Mesagne – Brindisi, alla progressiva chilometrica ferroviaria Km 63+500 circa, censito catastalmente nel Catasto terreni del Comune di Brindisi al Foglio di mappa 105 particella 24, di proprietà di R.F.I. S.p.a.. La Scrivente, nell'ambito del procedimento in corso e al fine di esperire le verifiche necessarie per il rilascio del parere di competenza, precisa quanto segue: 1. lo sviluppo del tracciato planimetrico del cavidotto MT in attraversamento dovrà garantire la distanza planimetrica minima rispetto ai plinti di fondazione dei pali ferroviari della trazione elettrica pari a 10,00 m; 2. la profondità minima di infissione del cavidotto in attraversamento dovrà essere di almeno 3,00 m misurata dalla generatrice superiore del cavo rispetto al piano di rotolamento delle rotaie della linea ferroviaria di R.F.I.; 3. per l'attraversamento in oggetto la proprietà di RFI S.p.A. non potrà essere gravata da servitù coattive di elettrodotto con annesse fasce di rispetto. A tal fine si precisa che ogni procedura di acquisizione coatta e/o soggezione dei diritti reali a danno del patrimonio immobiliare di RFI è da considerarsi illegittima (v. pronuncia del Consiglio di Stato n. 6923/2002) ai sensi dell'art. 15 della legge 210/85 istitutiva dell'Ente F.S., della legge 359/92 istitutiva delle F.S. S.p.A., nonché ai sensi del D.P.R. 753/80 (Nuove norme di polizia ferroviaria), pertanto a valle dell'autorizzazione si procederà con la stipula di apposita convenzione; 4. Al fine del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dei suddetti attraversamenti, la Proponente dovrà concordare opportuno sopralluogo preventivo con tecnici incaricati da Questa Società e fornire, a valle del procedimento autorizzativo in oggetto, il progetto esecutivo delle opere in attraversamento, sottoscritto dal progettista, contenente una serie di elaborati da produrre di cui si dà indicazione nell' “Elenco degli elaborati”, allegato alla presente nota; 5. L'autorizzazione per l'attraversamento suddetto sarà rilasciata a valle del procedimento istruttorio e mediante la preventiva stipula di un atto di convenzione onerosa tra le parti, nei modi in uso a Questa Società. Premesso quanto sopra, il presente parere favorevole con prescrizioni non autorizza l'immediata esecuzione delle opere, come noto, l'autorizzazione in fascia di rispetto ferroviaria, può essere emessa da questa Sede solo a seguito del completamento di un'apposita istruttoria (che potrà essere avviata successivamente alla conclusione, con esito positivo, del procedimento autorizzativo di cui all'oggetto), in cui viene accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull'argomento, compresa la fattibilità tecnica. A valle del procedimento istruttorio, per l'attraversamento ferroviario in questione sarà necessario un sopralluogo preventivo con i tecnici

di questa Società, finalizzato all'individuazione dell'esatta progressiva chilometrica ferroviaria e a constatare l'assenza di particolari condizioni ostative in relazione allo stato dei luoghi. Infine, una volta compiuti gli adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica, ed avvenuta la preventiva stipula di un atto formale tra le parti, questa Sede rilascerà l'Autorizzazione suddetta. Si tenga conto ad ogni modo, che interventi posti in essere a distanza tale dalla sede ferroviaria che possano, ad insindacabile giudizio di RFI, cagionare soggezioni all'esercizio ferroviario o attraversare la stessa sede ferroviaria, senza preventiva e prescritta, separata autorizzazione RFI (art. 58 DPR 753/80), verranno perseguiti a norma di legge, anche sotto l'aspetto penale, per possibili limitazioni e/o interruzioni del servizio pubblico primario ferroviario. Si precisa sin d'ora che interferenze, anche di natura patrimoniale, saranno regolamentate in occasione dell'apposito atto di convenzione che sarà stipulato, nei modi in uso a Questa Società, nell'ambito dell'autorizzazione relativa all'iter di attraversamento della linea ferroviaria."

Arpa Puglia, DAP Brindisi, prot.n. 51807 del 25/06/2024:

"...Esaminata complessivamente la documentazione depositata dal proponente e scaricabile dal portale istituzionale Sistema Puglia - Sezione "Autorizzazione Unica", per quanto di competenza di questa Agenzia per il procedimento di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole...".

Provincia di Brindisi, Area 3 – Servizi tecnici, Viabilità e Regolazione circolazione stradale, prot. n. 40234 del 17/12/2024:

"VISTO [...] La documentazione progettuale integrativa prodotta dal soggetto proponente e pervenuta a questo Servizio con nota prot. n. 40132 del 17.12.2024 - in riscontro alle prescrizioni di questa Provincia di cui al prot. n. 21112 del 28.06.2024 [...] per quanto risulta dalla documentazione integrativa citata, si esprime parere favorevole al progetto, alle seguenti condizioni, da ritenersi integrative e non sostitutive alle precedenti espresse con prot. n. 21112 del 28.06.2024. - ACCESSI: In riferimento alla richiesta di accesso/modifica di accesso dalla SP 44, essa deve essere approvata previa presentazione di apposita istanza di concessione - ai sensi degli art. 26 e 27 del D. Lgs. 285/1992 - inoltrata all'Ufficio Servizi Finanziari della Provincia di Brindisi, al cui esito positivo è subordinato il presente parere. - ALBERATURE SUL FRONTE STRADA (previste lungo il confine dell'impianto fotovoltaico affacciato sulla SP 44): Ai sensi del Codice della Strada - art. 16, c. 1, lett. c - è vietato impiantare alberi lateralmente alle strade, se non con i limiti imposti dal successivo art. 26, c. 6 del Regolamento attuativo. Si intende che qualsiasi danno al corpo stradale o alla circolazione procurato dalle radici o comunque dalla parte epigea delle piante sarà di responsabilità del soggetto che ne ha curato la messa a dimora e la manutenzione. - ATTRAVERSAMENTI LONGITUDINALI: In ogni caso, gli scavi in banchina dovranno giungere ad una profondità tale da non impedire, in una successiva fase, l'eventuale installazione di barriere di sicurezza lungo il margine stradale interessato dal cavidotto. Pertanto i cavidotti medesimi andranno posizionati almeno alla profondità di metri 2 o a distanza idonea dall'asse di giacitura delle eventuali barriere stradali. - RIPRISTINI: Il ripristino del manto d'usura dovrà essere esteso a tutta sede qualora le condizioni esistenti del manto stradale presentino segni di deterioramento tali da costituire un problema per la circolazione, ove l'intervento di ripristino fosse solo parziale.

- OSTACOLI FISICI LATERALI ALLA STRADA: Per gli interventi che interessano le strade provinciali o in prossimità delle stesse, secondo quanto disposto dall'art. 3 dalla circolare n. 62032 del 21.07.2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in applicazione del D.M. 223 del 18.02.1992: "Istruzioni tecniche sulla progettazione, omologazione ed impiego delle barriere di sicurezza stradale", il progettista dovrà comunque valutare le situazioni ove si rendono necessarie protezioni in relazione alla presenza od all'insorgenza di condizioni di potenziale pericolo mediante apposita relazione elaborata ai sensi delle suddette norme, ed eventualmente prevedere l'impiego di adeguate protezioni. - REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE: La manomissione transitoria del manto stradale - a seguito di operazioni preliminari come la scarifica e/o la fresatura - determina la non transitabilità al pubblico del tratto stradale interessato; solo a lavori ultimati (anche per il singolo tratto) e ad avvenuta attestazione di

regolare esecuzione da parte del direttore lavori, potrà essere ripristinata la circolazione sul tratto o i tratti interessati. Pertanto si prescrive di adottare qualsiasi apprestamento per eliminare il rischio di accesso dei veicoli non autorizzati a tratti non transitabili, anche ricorrendo, ove necessario, a regolazione del traffico secondo il senso unico alternato. Il tempo di chiusura del tratto al traffico dovrà essere comunque limitato al minimo necessario per il completamento a regola d'arte dell'intervento.”

In precedenza, prot. n. 21112 del 28/06/2024:

“...PRESCRIZIONI TECNICHE PER LE INTERFERENZE CON LA VIBILITA' PROVINCIALE - Il richiedente si assume la responsabilità di presentare progetti ed eseguire lavori nel rispetto delle presenti prescrizioni e di quanto previsto nel provvedimento di concessione: - VARIAZIONI DELLA GEOMETRIA STRADALE: Qualsiasi variazione della geometria stradale che non sia configurabile come manutenzione dovrà rispettare i requisiti riportati nella casella seguente: 1. rispondenza del progetto al Codice della Strada (DPR 285/1992) e relativo Regolamento di attuazione (DPR 485/1992); 2. rispondenza del progetto alle prescrizioni dei DDMM 5.11.2001 e 19.04.2006, integrando in tal senso la documentazione progettuale; 3. in alternativa, totale reversibilità dell'intervento; 4. in ogni caso, specifici accordi con l'ente proprietario. - FASCE DI RISPETTO, ACCESSI, DISTANZE DELLE COSTRUZIONI DALLE STRADE: Le opere che possono ricadere in fascia di rispetto stradale (viabilità, recinzioni, alberate, costruzioni e impianti tecnologici fuori terra) si devono adeguare alle prescrizioni di cui alle seguenti norme. Gli elaborati descrittivi di questi aspetti devono ricadere fra quelli richiesti al paragrafo “Elaborati a corredo dell'istanza”: 1- Fasce di rispetto e distanze: artt. 16 e 17 del D. Lgs. 285/1992; art. 26 e 27 del D.P.R. 495/1992; D.M. 1404/1968; D.M. 10.09.2010. 2- Piantagioni e siepi: Art. 29 del D. Lgs. 285/1992; Art. 26 del D.P.R. 485/1992, in particolare: a) Alberature: la distanza minima “d” delle alberature dal confine stradale è pari a 6 m; per altezze “h” maggiori degli alberi (considerate a completamento del ciclo vegetativo) occorre rispettare una distanza pari a tale altezza. (d = h dove h > 6 m); b) Siepi vive: per altezza della siepe fino a 1 m si deve rispettare la distanza di 1 m; per altezza superiori a 1 m si deve rispettare la distanza di 3 m; c) Recinzioni con altezza inferiore a 1 m o cordoli di altezza inferiore a 30 cm: distanza minima dal confine stradale pari a 1 m; d) Recinzioni con altezza superiore a 1 m o cordoli di altezza superiore a 30 cm: distanza minima dal confine stradale pari a 3 m. 3-Piantagioni e siepi: Art. 29 del D. Lgs. 285/1992; Art. 26 del D.P.R. 485/1992, in particolare: a) Alberature: la distanza minima “d” delle alberature dal confine stradale è pari a 6 m; per altezze “h” maggiori degli alberi (considerate a completamento del ciclo vegetativo) occorre rispettare una distanza pari a tale altezza. (d = h dove h > 6 m); b) Siepi vive: per altezza della siepe fino a 1 m si deve rispettare la distanza di 1 m; per altezza superiori a 1 m si deve rispettare la distanza di 3 m; c) Recinzioni con altezza inferiore a 1 m o cordoli di altezza inferiore a 30 cm: distanza minima dal confine stradale pari a 1 m; d) Recinzioni con altezza superiore a 1 m o cordoli di altezza superiore a 30 cm: distanza minima dal confine stradale pari a 3 m. 4- Fabbricati, muri e opere di sostegno: Art. 30 del D. Lgs. 285/1992; Art. 26 del D.P.R. 485/1992, in particolare: a) Nuove costruzioni e simili: 30 m dal confine stradale (10 m per casi previsti dal medesimo articolo); b) Muri di cinta su strade di tipo C: distanza minima di 3 metri; c) Armadietti: nel rispetto delle distanze previste dall'art. 20, c. 2 del Codice della strada e dell'art. 29, c.1, del Regolamento Attuativo, e comunque a condizione che non costituisca pericolo per la circolazione stradale lungo la strada provinciale. 5- Intersezioni: Art. 16 del D. Lgs. 285/1992. 6- Curve: Art. 27 del D. Lgs. 485/1992. 7- Accessi su strada pubblica: art. 22 del D. Lgs. 285/1992; art. 45 del D. Lgs. 285/1992. 8- Per quanto riguarda gli accessi privati su strada provinciale, valgono le seguenti prescrizioni aggiuntive: a) Qualora insistenti su tracciato esistente, dovranno risultare forniti di regolare autorizzazione da parte dello scrivente Ufficio o comunque risultare legittimamente realizzati; b) Qualora di nuova realizzazione, il progetto dovrà prevedere il riposizionamento dell'accesso in modo da rispettare i requisiti di distanza e di visibilità dall'intersezione esistente, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento attuativo al Codice della Strada (DPR 495/1992), del DM 05.11.2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), del DM 19.04.2006 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali); c) Tale progetto di nuova realizzazione dovrà essere approvato - previa presentazione di richiesta di concessione corredata da idonea documentazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D. Lgs.

285/1992 - all’Ufficio Servizi Finanziari della Provincia di Brindisi. 9- Distanza degli aerogeneratori dalle strade: ai sensi del D.M. 10.09.2010, all. 4, punto 7, la distanza degli aerogeneratori dalle strade deve essere superiore all’altezza massima dell’elica comprensiva del rotore, con un minimo di 150 m e comunque non inferiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, opportunamente calcolata in fase di progetto. - ATTRAVERSAMENTI LONGITUDINALI: 1- I lavori di attraversamento longitudinale vengono effettuati rispettando le prescrizioni contenute nell’art. 66, c. 7 del D.P.R. 16-12-1992, n. 495, e in particolare le occupazioni longitudinali in sotterraneo vengono effettuate ove possibile “al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa”. L’attraversamento longitudinale dovrà essere intervallato da appositi pozzi da realizzare esclusivamente esternamente alla carreggiata stradale, la cui distanza dovrà consentire eventuali interventi di manutenzione per la riparazione dei guasti senza intaccare la sede stradale mediante sfilaggio dei cavi e reinfilaggio tramite gli stessi pozzi. In ogni caso i giunti dovranno essere realizzati in pozetto. 2- Posizionamento dell’infrastruttura: la mancanza di spazio deve essere giustificata con appositi elaborati, come da punto seguente: “Elaborati a corredo dell’istanza”. 3- L’infrastruttura interrata va posata in: a) Fascia di pertinenza esternamente alla banchina (D.M. 1.10.2013, art. 5, c. 2). b) In banchina, nel caso di comprovata mancanza di spazio o non idoneità fisica della fascia di pertinenza esterna alla banchina (art. 5, c.2), in particolare: nel caso di banchina pavimentata, lo scavo con mini trincea può avvenire all’esterno della carreggiata stradale, nella parte più esterna della banchina - concordando con l’Ente gestore della strada posizione e modalità (art. 5, c. 4); nel caso di banchina non pavimentata, lo scavo con mini trincea deve essere posto a un minimo di 25 cm dal limite esterno della zona bitumata (art. 5, c. 4). c) All’interno della piattaforma, nel caso di comprovata mancanza di spazio o non idoneità fisica della banchina (art. 5, c.2) è consentito il posizionamento all’interno della stessa e in particolare: nel caso di impossibilità tecnica di utilizzo della banchina, è consentito lo scavo con mini trincea in carreggiata a condizione che tale metodologia sia stata valutata - in fase di autorizzazione del progetto da parte dell’Ente gestore della strada - di minore impatto rispetto alla tecnica tradizionale, sia rispetto alla circolazione, che alle condizioni della sovrastruttura, che per la tutela dell’infrastruttura digitale stessa. 4- I lavori di attraversamento longitudinale con strutture sopraelevate (D.P.R. 495/1992, art. 66, c. 8) devono essere realizzati nelle fasce di pertinenza stradale e i sostegni verticali devono essere ubicati, fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto, ad una distanza dal margine della stradale all’altezza del sostegno, misurata dal piano di campagna, più un franco di sicurezza, con le limitate deroghe previste dallo stesso comma. 5- L’altezza delle linee elettriche aeree sul piano viabile nel punto più depresso deve rispettare quanto prescritto all’art. 66, c. 5 del D.P.R. 495/1992. 6- I manufatti di servizio (chiusini, camerette, pozzi di ispezione ecc.) non devono alterare la sagoma della strada o le sue pertinenze (art. 5, c. 5); possono occupare la banchina pavimentata solo se particolari condizioni tecnologiche (p.e. presenza di sottoservizi) o di sito non permettono la realizzazione sotto le banchine non pavimentate. - ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI: 1- I lavori di attraversamento trasversale in sotterraneo vengono effettuati rispettando le prescrizioni contenute nell’art. 66, c.1 del D.P.R. 16-12-1992, n. 495, e in particolare venga posizionato in appositi manufatti o in cunicoli e pozzi e realizzato, ove possibile, con sistema a spinta (scavi a limitato impatto ambientale di cui al D.M. 1.10.2013, art.5, c. 5 e articoli 7 e 8: perforazione orizzontale). I lavori di attraversamento trasversale con strutture sopraelevate (D.P.R. 495/1992, art. 66, c. 4) devono presentare sostegni opportunamente distanziati dalla sede stradale, per consentire ampliamenti e comunque a distanza non inferiore all’altezza dei sostegni misurata dal piano di campagna. L’altezza delle linee elettriche aeree sul piano viabile nel punto più depresso deve rispettare quanto prescritto all’art. 66, c. 5 del D.P.R. 495/1992. 2- Perforazioni: a) Perforazioni sub orizzontali con estradosso minimo di 100 cm (D.M. 1.10.2013, art. 7, c.1); b) Andamento ortogonale all’asse della strada (art. 7, c.5); c) Buche di ingresso e arrivo da concordare con l’Ente e con utilizzo di materiali atti a garantire le stesse prestazioni dei precedenti (art. 7, c. 3); d) (laddove venga interessata la piattaforma stradale) Ripristino di binder e usura previa scarifica e con superficie aumentata oltre il vano di scavo del 50-100%. 3- La profondità rispetto al piano della strada, banchina e/o cunetta stradale dell’estradosso dei manufatti

protettivi sia non inferiore a 1 m., giusto art. 66, c. 3 del DPR 495/92. - RIPRISTINI: 1- L'intervento di ripristino dovrà essere supportato da elaborati scritto-grafici a firma di tecnico abilitato dai quali si possa evincere chiaramente che l'intervento ha caratteristiche tecniche tali da: a) evitare la formazione di cedimenti differenziali; b) mantenere in efficienza il ripristino per almeno dieci anni, nelle condizioni ordinarie di traffico del tratto interessato. 2- Nel caso di scavo tradizionale, i ripristini devono seguire le seguenti prescrizioni: a) Prevenire qualunque cedimento della sovrastruttura stradale; b) Il rinterro e ripristino deve esse fatto con "ricostituzione di tutti gli strati componenti la sovrastruttura stradale, con materiali aventi caratteristiche equivalenti a quelli presenti nei vari strati, in modo tale da ripristinare il comportamento elasto - plastico della sovrastruttura" (D.M. 1.10.2013, art. 9, c. 5), anche eventualmente ricorrendo a malta cementizia (preferibilmente del tipo "geomix" ad elevato spandimento, con caratteristiche tecniche controllate) con opportuno dosaggio, così come previsto dal successivo c. 7; c) Il ripristino di binder e usura avviene con fresatura allargata di 1 metro su entrambi i lati dello scavo (art. 7, c. 8). Si precisa che tale larghezza è da intendersi come misura minima, in quanto il progettista dovrà valutare se le condizioni locali e lo stato della strada (presenza di ormaie, sconnesioni ecc.) richiedano un ripristino più ampio, dovendo comunque assicurare il regolare deflusso delle acque, la pendenza trasversale prevista, e che lo stesso ripristino non determini irregolarità della sezione stradale; d) Posa di nastro monitore a profondità di 30 cm (art. 9, c. 6); e) Ricoprimento minimo 100 cm dall'estradosso del cavidotto. 3- In particolare, i ripristini dovranno essere eseguiti seguendo le seguenti prescrizioni: a) Rispettando gli spessori minimi di cm 3 per il tappetino d'usura e di cm 5 per il binder, secondo quanto riportato nell'allegato C del C.S.A.; b) La miscela bituminosa deve rispecchiare quanto riportato nelle tabelle A6, A7 e A8 dell'allegato C del C.S.A; c) La mano di attacco deve rispettare quanto prescritto nell'allegato E; d) La segnaletica orizzontale deve rispettare quanto prescritto nell'allegato F; e) Particolare cura dovrà essere osservata in corrispondenza dello stacco tra le zone oggetto di intervento e quelle non oggetto e senza creare alcun dislivello (scalino), né in senso longitudinale, né in senso trasversale. - SICUREZZA DEL CANTIERE STRADALE: 1- I lavori dovranno peraltro essere svolti in condizioni di sicurezza ex D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento alle seguenti norme: a) D.M. 10 luglio 2002, Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo; b) DM. 22 gennaio 2019, Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare; c) D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada; d) D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della strada. 2- L'eventuale presenza di sottoservizi nei tratti interessati dagli scavi dovrà essere verificata prima dell'inizio dei lavori. 3- Sicurezza da ordigni inesplosi: Per scavi di qualsiasi tipo, ai sensi degli articoli 17, 28, c. 1 €91, c. 2-bis del D. Lgs. 81 / 2008 e s.m.i., spetta al datore di lavoro e, ove nominato, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, la valutazione del rischio da rinvenimento di ordigni inesplosi. - ESECUZIONE E CONDOTTA DEI LAVORI: La comunicazione di inizio lavori dovrà riportare gli estremi del titolo abilitativo. Il termine per dare ultimati i lavori resta fissato in 60 giorni dalla data di inizio lavori, quale risulta dalla comunicazione di cui sopra, in mancanza della quale si ritiene come inizio lavori la data di rilascio dell'autorizzazione/concessione. Informazioni relativa alla ditta esecutrice: dovranno essere comunicati all'indirizzo provincia@pec.provincia.brindisi.it gli estremi identificativi della ditta che effettuerà i lavori ed un numero telefonico di reperibilità per eventuali interventi urgenti nonché, ove prevista, copia del titolo abilitativo di parte edilizia e del relativo elaborato tecnico. Sorveglianza dei lavori: il personale sorvegliante della Provincia è incaricato di verificare il corretto svolgimento degli interventi e delle operazioni di ripristino, riferendo poi i riscontri all'Ufficio Viabilità. Proroghe: i termini di inizio e fine lavori sono prorogabili una sola volta su richiesta motivata del concessionario. Collaudo finale: al termine dei lavori dovrà essere trasmesso il certificato di collaudo o regolare esecuzione, corredata da opportuni elaborati tecnici "as built". Il Cantoniere responsabile della zona è tenuto a sorvegliare e verificare, per tutta la durata del cantiere, il rispetto dei tempi, delle prescrizioni e delle modalità d'esecuzione stabilite. Il presente parere viene rilasciato in quanto trattasi di opera di pubblica utilità. - ELABORATI A CORREDO DELL'ISTANZA: La Provincia intende

acquisire, per i progetti di occupazione permanente del demanio provinciale, elaborati scritto- grafici idonei a caratterizzare l'intervento nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente documento. Il proponente deve produrre elaborati tecnici specifici, a firma di tecnico abilitato, in concomitanza delle seguenti fasi: a) Stipula della Convenzione; b) Soluzioni tecniche alternative alle prescrizioni contenute nel presente documento; c) Collaudo finale (elaborati "as built"). Nel caso di soluzioni tecniche alternative, riconducibili a sopravvenuta impossibilità tecnica di rispettare le prescrizioni di cui al presente documento, esse dovranno essere adeguatamente motivate negli elaborati di cui al punto "b" del presente paragrafo.

A procedimento autorizzativo conclusosi positivamente, al fine di poter procedere all'occupazione dello spazio demaniale pubblico, il proponente dovrà ottenere specifica Concessione all'occupazione del suolo pubblico, la quale comporterà i seguenti ulteriori obblighi a carico del proponente stesso: a) Versamento degli importi disciplinati dalle norme qui di seguito elencate (tabella 1); b) Stipula di apposita Convenzione con la Provincia...".

TERNA S.p.a., prot. n. 71520 del 02/07/2024:

"Premesso che - in data 10.07.2018 la Società GREENERGY IMPIANTI S.r.l. ha fatto richiesta di modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaico) per una potenza totale in immissione pari a 33 MW nel Comune di Brindisi (BR); - in data 02.11.2018 con lettera prot. TERNA/P20180027512 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto di generazione in antenna a 150 kV su un futuro stallo della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV di Brindisi; - in data 21.11.2018 la Società GREENERGY IMPIANTI S.r.l. ha accettato la STMG suddetta; - in data 10/07/2019 con lettera prot. TERNA/P20190049534 Terna ha comunicato l'esito favorevole della voltura dell'iniziativa a favore della Società Guarini S.r.l.; - in data 30.08.2019 con lettera prot. TERNA/A20190060427 la Società GUARINI S.r.l. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione; - in data 25.09.2019 TERNA con lettera prot. TERNA/P20190066040 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete. Vi informiamo infine che il valore di potenza dell'impianto di cui all'oggetto non corrisponde al valore di potenza della richiesta in sede di STMG; a tal proposito è opportuno far presente che, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente)."

Nota riscontrata dalla Società proponente con nota acquisita al prot. n. 439985 del 11/09/2024 in cui:

"...la società Guarini Srl fa presente che ha provveduto ad effettuare richiesta di modifica di connessione in data 11/09/2024 come richiesto, la relativa documentazione viene identificata con codice elaborato AU "SAHWPV5_ProtettoConnessione_05.pdf". Con riferimento a quanto sopra, la scrivente Società Guarini Srl trasmette la seguente documentazione integrativa: "SAHWPV5_ProtettoConnessione_07.pdf"...".

Marina militare, Comando Interregionale Marittimo Sud, prot. n. 24486 del 03/07/2024:

"...per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico indicato in argomento, come da documentazione tecnico/planimetrica visionata tramite il portale "Sistema Puglia" indicato nella nota in riferimento c)...".

Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n. 377219 del 24/07/2024:

"... Dall'analisi degli elaborati progettuali pubblicati su www.sistema.puglia.it si rileva che non esistono interferenze dell'impianto di produzione in oggetto e delle relative opere di connessione con aree del Demanio Armentizio. Inoltre, l'impianto di produzione e le opere di connessione sono a distanza maggiore di 500 mt dalla rete dei Tratturi di Puglia. Si comunica, quindi, che per la realizzazione dello stesso il Servizio scrivente non è competente al rilascio di alcuna autorizzazione o nulla osta..."

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza - Divisione VIII - Sezione U.N.M.I.G. dell'Italia Meridionale, prot. n. 153312 del 20/08/2024: "...Si invitano pertanto codeste Amministrazioni a richiedere al proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie, secondo quanto disciplinato dalla predetta direttiva direttoriale, interessando questa Sezione UNMIG nel procedimento solo nei casi che ne prevedono l'effettivo coinvolgimento [...] Infine, qualora al ricevimento della presente informativa il proponente avesse già ottemperato alle verifiche e alle disposizioni previste dalla Direttiva Direttoriale in parola con esiti riconducibili ai casi 1 e 2, non è necessario che produca nuovamente l'eventuale dichiarazione di non interferenza in quanto l'obbligo di coinvolgimento di quest'Ufficio è stato già assolto".

Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture Servizio Gestione Opere Pubbliche, prot. n. 412485 del 20/08/2024:

"Con riferimento all'impianto in oggetto, si richiama la circolare prot. AOO_064- 20742 del 16.11.2023, in particolare il Paragrafo n.2 "Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale".

Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito Puglia, prot. n. 20487 del 04/09/2024

"...ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN- BST-001 reperibile, unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link: <https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dt/genodife/bonifica-bellica-sistematica-terrestre.>".

Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, prot. n. 26622 del 05/09/2024:

"...si rileva che le opere di connessione e di vettoriamento dell'impianto agrovoltaitco in oggetto interferiscono in un punto con il canale "Galina", in n punto con il canale "Ponte Grande" e in n.2 punti con il canale "Cillarese" sui quali questo Consorzio ha competenza. Per quanto riguarda il superamento delle intersezioni con i suddetti corsi d'acqua gestiti da questo Consorzio, già previsto per i primi due canali ("Galina" e "Ponte Grande") ma da eseguirsi allo stesso modo anche per il terzo canale ("Cillarese") con tecnica "no dig", si segnala che il franco, rispetto alla quota di scorrimento e rispetto alla generatrice inferiore, dovrà essere di mt. 2,00. Con la presente, pertanto, si comunica per quanto di competenza, la fattibilità dell'intervento proposto a condizione che, per le interferenze di che trattasi, la Società richiedente acquisisca, preliminarmente all'esecuzione delle opere, l'autorizzazione prevista dal Regolamento Regionale n. 17/2013 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia oltre al rispetto del R.D. 8 maggio 1904 n.368. Tale autorizzazione sarà subordinata all'accettazione delle condizioni e delle prescrizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva e di validità della stessa da inserire in apposito "Disciplinare" di autorizzazione comprendente il pagamento di un canone annuo...;

successivamente prot. n. 68636 del 13/12/2024:

"...per quanto riguarda la successiva richiesta di autorizzazione per lo scarico delle sole acque meteoriche nel canale denominato "Cillarese" di competenza di questo Consorzio, nulla osta alla realizzazione dello stesso a condizione che la Società richiedente acquisisca, preliminarmente all'esecuzione delle opere, l'autorizzazione prevista dal Regolamento Regionale n. 17/2013 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia oltre al rispetto del R.D. 8 maggio 1904 n.368..."

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, prot. n. 63952 del 10/09/2024:

“...Si specifica che qualora per la realizzazione dell’intervento in proposta occorra acquisire il parere tecnico di competenza di questa sede in relazione agli articoli 58, 59 e 60 del DPR 753/80, dovrà essere trasmessa a questa UOT specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere dell’esercente dell’impianto di trasporto pubblico con cui interferisce. Si specifica altresì che qualora l’intervento in esame comporti la realizzazione di opere ed impianti con posa di condotte (convoglianti liquidi, gas o sostanze solide minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) o canali occorrerà tener conto delle disposizioni del Decreto Ministeriale 04/04/2014 “Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto”, per quanto applicabile, il quale prevede l’interessamento del “Tavolo tecnico permanente” presso la DGTP del MIT per l’eventuale esame di richieste di deroghe. Si ritiene infine opportuno precisare che in caso di interferenze con Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi non ferroviari, gli elaborati tecnici richiesti dovranno essere inviati a questo UOT di ANSFISA (via pec) all’indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it, regolarmente sottoscritti dal professionista incaricato della progettazione e dal Direttore dell’Esercizio dell’esercente della infrastruttura di trasporto. Diversamente se l’intervento da realizzare interferisce con: • tratte delle reti di trasporto ferroviario, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie di ANSFISA (in sigla DGSF); • strade e/o autostrade della rete nazionale, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di ANSFISA (in sigla DGSISA).”.

Nota riscontrata dalla Società proponente in sede di seduta di Conferenza del 17/12/2024 (verbale trasmesso con prot. n. 8596 del 09/01/2025) in cui dichiarava: “...la Società dichiara che il progetto interferisce con la rete ferroviaria per cui provvederà ad inoltrare all’ente il parere favorevole con prescrizioni acquisito da RFI (RFI-VDO-DOIT.BA\A0011\P\2024\0003250 del 21/06/24)...”.

Comune di Brindisi, Settore Paesaggio e Demanio Costiero, Provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica n. 48/2024, trasmesso con prot. n. 102640 del 09/10/2024:

“... Preso Atto del parere della Commissione Locale per il Paesaggio, espresso, ai sensi del comma 3 dell’art.148 del D.Lgs. n.42/2004, in data 17 settembre 2024 giusto verbale n. 3 [...] Vista la conformità al P.P.T.R. dell’intervento e/o dell’opera alle prescrizioni d’uso relativa alla Scheda di identificazione e definizione della specifica disciplina d’uso di riferimento del Bene Paesaggistico e/o degli Ulteriori Contesti Paesaggistici del vigente P.P.T.R. del Funzionario Tecnico della Struttura Funzioni Regionali delegate di questo Ente 27-09-2024: “ Visto il parere favorevole della C.L.P. Paesaggio, che ha, inoltre, indicato le misure di mitigazione per l’impianto assoggettato ad accertamento ricadente nell’ambito territoriale denominato “Piana Brindisina” si ritiene che l’intervento risulti in linea con le indicazioni dei progetti territoriali per il paesaggio regionale del P.P.T.R. e con gli Obiettivi di qualità tesi a “Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata”, non compromettendo le componenti delle infrastrutture storiche (strade, ferrovie, sentieri, fratturi”); Vista la propria valutazione paesaggistica degli interventi ricadenti in area tutelata sotto l’aspetto paesaggistico - incaricato da questa Amministrazione, sub- delegata dalla Regione Puglia con deliberazione GR n.1152 dell’11/05/2010, con Decreto Sindacale nr 14 de 14/06/2024, della proposta progettuale de quo sulla conformità alle tutele paesaggistiche del P.P.T.R. RILASCIA IL Provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi del comma 1 dell’art.91 delle N.T.A. del P.P.T.R. [...] A condizione che per le mitigazioni lungo tutto il perimetro dell’area di intervento sia realizzata una quinta arborea con funzione frangivista costituita da un doppio filare di piante arboree (non arbustive) sempreverdi di rapida crescita. Si prescrive, inoltre, che la mitigazione dell’impatto dell’impianto fotovoltaico nel paesaggio e sugli eco- sistemi ambientali deve avvenire in modo che lo stesso sia percepito come impianto dalle sembianze di una “coltura agricola” ovvero, un unicum con la visuale panoramico/naturalistica preminente caratterizzante la cd. “Piana Brindisina”. Il suo inserimento nel paesaggio dovrà generare il minor impatto possibile, sia dal punto di vista ambientale vero e proprio che visivo. A tal proposito la recinzione dovrà garantire la permeabilità

ecologica e per facilitare la veicolazione della piccola fauna, predisponendo un varco di cm 20x20 ogni 25 metri tale da non ostacolare o ferire la fauna. Lungo l'intero perimetro dell'impianto fotovoltaico dovranno essere realizzate adeguate fasce ecotonal, nel rispetto delle distanze delle proprietà altrui, finalizzate alla costituzione di un gradiente vegetazionale verticale con funzioni ecologiche tese ad una mitigazione estetico percettiva del paesaggio agrario e dell'area nel complesso circostante tutelata dalle componenti paesaggistiche e naturalistici...".

TELECOM, nota acquisita al prot. n. 550955 del 08/11/2024:

"Desideriamo informarla che, in considerazione dell'oggetto della presente comunicazione, essa deve essere indirizzata alla società FiberCop S.p.A., in virtù del conferimento da parte di TIM in favore della società FiberCop S.p.A. del ramo d'azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) e dalla partecipazione pari al 100% nel capitale sociale di Telenergia S.r.l."

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, acquisita al prot. n. 16038 del 13/01/2025:

"...la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale, per il progetto di impianto in parola, ha già espresso il proprio parere di competenza con nota prot. n. 544 del 10.01.2023 (allegato alla presente per pronta lettura) nell'ambito del Procedimento relativo al Provvedimento Unico in Materia Ambientale e provvedimento di VIA statale ex artt. 23 e 27 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. (ID_VIP:7421 - PUA presso MASE), trasmettendo la richiamata nota anche al competente Settore Regionale. Pertanto, per la procedura in oggetto, questa Autorità conferma il richiamato parere prot. n. 544/2023, con tutte le prescrizioni in esso elencate. Si demanda al responsabile Unico del Procedimento l'introduzione delle predette prescrizioni all'interno del relativo dispositivo approvativo e delle figure previste per legge, la loro concreta attuazione..."

Prot. n. 544 del 10/01/2023:

"...Alla luce di quanto innanzi esposto, e tenuto conto dell'intera documentazione progettuale complessivamente acquisita e valutata, questa Autorità di Bacino Distrettuale esprime parere di compatibilità della progettazione delle opere di cui alla procedura in oggetto con le N.T.A. del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente alla data di formulazione del presente atto, a condizione che, nella successiva progettazione esecutiva delle stesse opere, siano attuate le seguenti prescrizioni: 1. per l'attraversamento dei corsi d'acqua individuati dal PAI e per le aree interessate da diversa pericolosità idraulica nello stesso PAI da parte del cavidotto elettrico interrato MT di collegamento tra la cabina di consegna dell'impianto fotovoltaico e la stazione di trasformazione MT/AT 30/ 150, sia utilizzata la tecnologia NO-DIG o trenchless, così come previsto nella "Relazione Tecnico - Descrittiva" e nella "Relazione di compatibilità idraulica" allegati al progetto. Gli stessi attraversamenti siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre i punti di inizio/fine perforazione siano esterni alle aree perimetrati a "Media pericolosità idraulica" nel vigente PAI ovvero, per i corsi d'acqua che non presentano perimetrazioni di pericolosità idraulica nel PAI, esterni alle aree allagabili per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, così come individuati nelle modellazioni idrauliche in condizioni ante e post/operam riportate nella "Relazione di compatibilità idraulica". La posa dei cavidotti venga effettuata con modalità tali che gli stessi non risentano degli effetti erosivi di piene conseguenti a eventi meteorici con tempo di ritorno duecentennale; al termine dei lavori si dovrà ripristinare l'iniziale altimetria dei luoghi; 2. per i tratti del cavidotto elettrico interrato MT che sono prossimi per parallelismo ai corsi d'acqua individuati dal PAI, gli stessi siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio.

Ad ogni modo, fermo restando il parere di compatibilità rispetto al P.A.I. innanzi espresso, subordinato al rispetto delle condizioni innanzi indicate, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene opportuno anche l'inserimento delle seguenti prescrizioni di carattere generale nell'eventuale atto autorizzativo finale

delle opere stesse, ai fini di una corretta realizzazione ed esercizio di tutte le opere previste nel progetto: 1) le attività e gli interventi siano comunque tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre, si adottino idonei accorgimenti atti a proteggere le opere da potenziali fenomeni erosivi causati da possibili eventi alluvionali; 2) siano adottati tutti gli idonei accorgimenti tecnici atti ad assicurare che le stesse opere, anche se esposte alla eventuale presenza d'acqua a seguito di eventi alluvionali e/o allagamento, non subiscano danni e non costituiscano un fattore di rischio per le persone, sia in fase di cantiere e sia in fase di esercizio delle opere; 3) si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque; 4) gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio; 5) il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia...".

Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 122714 del 07/03/2025:

"...Poiché, i terreni coinvolti dall'intervento e opere connesse, secondo quanto riportato nella suddetta nota, appaiono interessare il Comune di Brindisi, si attesta che per detto Comune non risultano terreni gravati da Uso Civico...".

ENAC – AOT, prot. n. 185372 del 16/12/2024:

"...si comunica la conclusione del procedimento in parola ex art. 2 co.1 L. 241/90 in quanto, considerata la posizione, le caratteristiche e la tipologia di quanto proposto, non sussiste un interesse di carattere aeronautico..."

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- Questa Sezione, con nota prot. n. 168944 del 01/04/2025, invitava la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, a voler fornire il proprio contributo istruttorio al fine di provvedere alle incombenze inerenti la *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, attesa la chiusura con segno positivo della Conferenza di Servizi in data 10/03/2025 precisando che in assenza di riscontro e di rilievi ostativi in tempi congrui alla conclusione del procedimento, che si riferivano indicativamente in 10 giorni a far data dalla stessa nota, lo scrivente ufficio avrebbe provveduto comunque sulla scorta dei pareri già in atti.
- Il Servizio Gestione Opere Pubbliche, con nota prot. n. 173697 del 02/04/2025, richiamava la nota circolare prot. AOO_064-20742 del 16/11/2023, comunicando di attenersi a *"Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale"*.
- La Sezione scrivente, con nota prot. 175427 del 03/04/2025, invitava il Comune di Brindisi a pubblicare presso il proprio albo pretorio la *"comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità"*; contestualmente la Sezione scrivente invitava la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, di cui uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso idem che trattasi.
- Il Comune di Brindisi, con nota prot. n. 61274 del 05/05/2025, acquisita al prot. n. 233401 di pari data, trasmetteva relata di avvenuta pubblicazione (dal 03/04/2025 al 03/05/2025) dell'Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo e che durante il periodo di pubblicazione non erano pervenute osservazioni.

- La Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 236601 del 06/05/2025, trasmetteva i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali senza che, trascorsi 30 giorni, fossero intervenute osservazioni.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- la Guarini S.r.l., con nota acquisita agli atti dell'ufficio al prot. n. 398578 del 15/07/2025 comunicava l'avvenuto caricamento sul portale istituzionale "Sistema Puglia" della documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo ed in particolare:
 - il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi", caricato sul portale Sistema Puglia;
 - asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 del progettista circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
 - asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato il non ricadere dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
 - dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), ovvero dichiarazione asseverata di permanenza dei requisiti già dichiarati alla Sezione precedente nell'arco temporale di sei mesi dalla data di acquisizione della succitata documentazione (art. 86, c. 1 D.Lgs. 159/2001 e s.m.i.);
 - documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al dpr 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti, in applicazione della legge n. 30 del 05/07/2019, che ha approvato le *"Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale"*;
 - Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del DPR 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla G.U. n. 183 del 7 agosto 2017 (caricamento su Sistema Puglia, file "SAHWPV5_DocumentazioneSpecialistica_14", "SAHWPV5_DocumentazioneSpecialistica_15", "SAHWPV5_DocumentazioneSpecialistica_15_A", "SAHWPV5_DocumentazioneSpecialistica_15_B") oltre che formale impegno a trasmettere lo stesso almeno novanta (90) giorni prima della data di inizio dei lavori, come previsto dalla normativa sopra richiamata, unitamente al Piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva.

- Nel merito dell'impegno alle misure di compensazione e di riequilibrio territoriale ed ambientale di cui all'All. 2 del D.M. 10/09/2010, avuto anche riguardo alla Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28, "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", a favore del territorio inciso dall'intervento, la Società proponente, depositava nella "Sezione Progetto Definitivo" della piattaforma istituzionale "Sistema Puglia" il documento "AU_SAHPV5_SAHPV5_RiscontroFinaleRegionePunto_12" (rif. nota di accompagnamento prot. n. 398578 del 15/07/2025) gli aggiornamenti relativi alle trattative in corso di definizione con il Comune di Brindisi finalizzate alla formalizzazione della relativa convenzione oltre che la dichiarazione di impegno ad adempiere.
- La Società proponente, inoltre:
 - ottemperava a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
 - depositava quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo.

PRESO ATTO CHE

- questa Sezione, con nota prot. n. 348868 del 25/06/2025, comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poder concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per la quale vale l'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;
- in data 16/07/2025 veniva sottoscritto, dal rappresentante legale della Guarini S.r.l., l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901; questa Sezione, con nota n. 407935 del 17/07/2025, trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, il detto Atto che veniva successivamente repertoriato con il numero n. 026772 del 25/07/2025;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto allorquando controfirmato digitalmente dalla Sezione Transizione Energetica; nelle more fa fede quanto caricato dal proponente nella più recente sezione progettuale del Portale Sistema Puglia dedicata al procedimento di che trattasi, ed adeguato agli esiti conferenziali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione acquisiva:
 - documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - comunicazione di informativa antimafia prot. PR_BZUTG_Ingresso_0035467_20250711 fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., in seno al PAUR ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto agrovoltaico da realizzarsi nel Comune di Brindisi, di potenza nominale prevista pari a 28,454 MW;
- un cavidotto in MT dai campi fotovoltaici alla stazione elettrica di trasformazione MT/AT;

- stallo e relative apparecchiature AT all'interno della stazione elettrica di trasformazione 30/150kV condivisa con altri produttori e già autorizzata con D.D. n. 300 del 20/12/2024, quest'ultima collegata in antenna a 150Kv su un futuro stallo (anch'esso già autorizzato con la medesima D.D.) della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150Kv di Brindisi;
- di tutte le opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritieri.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario istruttore

Arch. Anna De Lauro

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -
Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)
Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.
L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):
<input type="checkbox"/> diretto
<input type="checkbox"/> indiretto
<input checked="" type="checkbox"/> neutro
<input type="checkbox"/> non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di provvedimento amministrativo rilasciato *ex lege* su istanza di parte.

Il Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili
Ing. Francesco Corvace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*.
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica"* e delle *"Linee Guida Procedura Telematica"*.
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07/12/2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *"modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0"*;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *"D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B"*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *"Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento"*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *"Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22"*;
- la LR 11/2001 e ss.mm.ii. applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali nella Regione Puglia a norma del Codice dell'Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";
- la D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- la L.R. 28/2022 e s.m.i *"norme in materia di transizione energetica"*;

- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati;
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997, "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.L. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art. 5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- la DGR 7 luglio 2025, n. 933 di recepimento dei principi del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"; non applicata al procedimento *de quo*, non avendo il proponente esercitato la facoltà di applicazione della normativa sopraggiunta.

VERIFICATO CHE, sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- La **Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, con provvedimento prot. n. 381 del 12/11/2024, decretava quanto segue: "... Art.1 - È determinata la conclusione della Conferenza di Servizi, ex art. 14-ter della legge 7 agosto 1991 n.241 e ss.mm.ii., che costituisce il Provvedimento Unico in materia Ambientale, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 152/2006, relativo al progetto di un nuovo impianto agrovolttaico, denominato "Guarini", della potenza di 28,45 MW, unito alle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Brindisi, in località C.da Vaccaro. Il predetto provvedimento unico comprende il **provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al decreto direttoriale n. 93 del 28 marzo 2024**, di esito positivo, subordinato al rispetto delle condizioni in esso riportate, nonché i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal soggetto proponente: 1) **autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'articolo 104 del D.Lgs. 152/2006**, subordinata al rispetto delle condizioni riportate nella nota della Provincia di Brindisi acquisita al prot. 167472/MASE del 16 settembre 2004; 2) **autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 ...**".
- Il **Settore Paesaggio e Demanio Costiero del Comune di Brindisi**, in quanto ufficio competente ai fini paesaggistici, sub-delegato dalla Giunta Regionale con atto n.1152 dell'11/05/2010, con nota prot. n. 102640 del 09/10/2024 acquisita al prot. n. 491946 di pari data, rilasciava il provvedimento di **accertamento di compatibilità paesaggistica n°48/2024** ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, recante esito positivo con prescrizioni. Tale provvedimento interviene *ad abundantiam* considerati gli effetti del provvedimento di PUA art.27 di cui al punto precedente, ma se ne intendono far salve le relative prescrizioni.
- Questa **Sezione regionale Transizione Energetica**, con nota prot. n. 348868 del 25/06/2025, comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poder concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per cui **sono dovute misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese**.

DATO ATTO CHE

- la D.G.R. n. 1944 del 21/12/2023 con la quale l'ing. Francesco Corvace, è stato individuato quale Dirigente della Sezione nella quale è incardinato il procedimento del rilascio dell'Autorizzazione Unica e, per il quale, lo stesso risulta anche Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.

- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Guarini S.r.l.** in data 16/07/2025;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e specificatamente:

- la **Guarini 1 S.r.l.**, ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del D.M. 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori ed in particolare come da evidenza delle trattative in corso con il Comune di Brindisi, quale unico territorialmente interessato dalla realizzazione dell'impianto di cui trattasi, fornite mediante il caricamento sulla piattaforma istituzionale "SistemaPuglia" del documento intitolato "AU_SAHPV5_SAHPV5_RiscontroFinaleRegionPunto_12" (rif. nota di accompagnamento alle integrazioni acquisita al prot. n. 398578 del 15/07/2025).

PRECISATO CHE il provvedimento di Autorizzazione Unica è adottato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 348868 del 25/06/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla **Guarini S.r.l.** (C.F./P. Iva 03033760210), con sede legale al Viale Amedeo Duca D'Aosta n. 51, 39100 Bolzano, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i. per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto agrovoltaitco da realizzarsi nel comune di Brindisi, di potenza nominale prevista pari a 28,454 MW;
- un cavidotto in MT dai campi fotovoltaici alla stazione elettrica di trasformazione MT/AT;
- stallo e relative apparecchiature AT all'interno della stazione elettrica di trasformazione 30/150kV condivisa con altri produttori e già autorizzata con D.D. n. 300 del 20/12/2024, quest'ultima collegata in antenna a 150kV su un futuro stallo (anch'esso già autorizzato con la medesima D.D.) della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150kV di Brindisi;
- di tutte le opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore del Comune territorialmente interessato, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

ART. 4)

La **Guarini S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzata dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016, il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, limitatamente a queste ultime ove destinate alla connessione alla Rete, di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 105452 del 10/03/25.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo".

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;

- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo finale dei lavori, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escludere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell’impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte solare fotovoltaica non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L’adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all’art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all’Atto Unilaterale d’Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

Questa Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini

della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 42 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte, sarà trasmesso:
 - al Comune di Brindisi
 - alla Provincia di Brindisi;
 - alla Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Servizio territoriale di Brindisi;
 - alla Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - alla Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia, Sezione Tutela del Paesaggio;
 - alla Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia, Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici;
 - alla Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione del Patrimonio;
 - alla Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Autorità Idraulica;
 - alla Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria;
 - alla Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Divisione Valutazioni Ambientali e all'attenzione delle Commissioni VIA e PNRR/PNIEC;
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza - Divisione VIII - Sezione U.N.M.I.G. dell'Italia Meridionale;
 - al Ministero della Cultura, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Province di Brindisi e Lecce;
 - al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali;

- al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Div. XII – Ispettorato Territoriale (Casa del Made in Italy) – Puglia Basilicata e Molise;
- al Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito Puglia;
- alla Marina militare, Comando Interregionale Marittimo Sud;
- ad AQP S.p.a.;
- ad Arpa Puglia, Dipartimento Prov.le di Brindisi;
- al Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia;
- ad ENAC – AOT;
- al GSE S.p.a.;
- a InnovaPuglia S.p.a.;
- a RFI (Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.);
- a SNAM Rete Gas;
- a Telecom S.p.a.;
- a Terna S.p.a.;
- ad E-Distribuzione S.p.a.;
- alla **Guarini S.r.l.** in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Anna De Lauro

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace